



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 145

Data: 12/03/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/03/2025 relativo all'incontro (26680) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Weihestephan Arena - Vipiteno (BZ) il 08/03/2025 tra Wipptal / Brixen U16 (008) e HC Eppan Appiano U16 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 1 giornate inflitta all'atleta **Cotun Alexei** (n. tessera 607846) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione degli artt. 1, n. 2 del Regolamento di Giustizia e 19 - Sez. A - NOFA correnti.

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 19, punto 4 delle NOFA Sez. A correnti..

D) Motivazione:

**Cotun Alexei** (n. tessera 607846)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 29.49, nel corso di un'azione di gioco, il predetto giocatore perdeva il paracollo che veniva raccolto dal direttore di gara e portato alla panchina dei giocatori della squadra ospite. Poichè detto paracollo appariva irregolare, l'arbitro avvisava il COTUN che avrebbe dovuto sostituirlo, prima di fare ritorno in campo, con un altro che fosse a norma e che in difetto lo avrebbe punito con una penalità maggiore di cattiva condotta per violazione della regola 12.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco (equipaggiamento irregolare).

Il predetto giocatore rientrava però in campo senza avere ottemperato all'ordine impartito dall'Ufficiale di gara e pertanto, al minuto 30.34 gli veniva inflitta la già ventilata penalità maggiore di cattiva condotta (10').

Ciò premesso, nel caso di specie, al di là della violazione della norma che regola l'equipaggiamento dei giocatori (art. 19 NOFA Sez. A), di per sé sanzionabile, il predetto giocatore si è reso responsabile anche di comportamento antisportivo nei confronti del direttore di gara, per avere disatteso l'ordine di munirsi di un paracollo regolare, ai sensi della normativa IIHF.

Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

**AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)**

La predetta società è ritenuta corresponsabile, ai sensi dell'art. 19, punto 4 delle NOFA Sez. A correnti, della mancata osservanza, da parte del proprio giocatore COTUN Alexej, dell'obbligo di indossare un paracollo regolare, così come previsto dal medesimo art.19 citato.

Si invita e diffida pertanto la società HC EPPAN APPIANO ad astenersi, in futuro, dal reiterare simili comportamenti, con avvertimento che, in difetto, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi